

Circolare di aggiornamento

N° 14/2023

2 marzo 2023

Versamento Tassa Vidimazione Libri Sociali anno 2023



Versamento Tassa Vidimazione Libri Sociali anno 2023

Come ogni anno, **entro il 16 marzo 2023**

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali

sono obbligate al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l'anno 2023.

Devono effettuare in versamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

309,87 euro



per le società con capitale sociale/fondo di dotazione inferiore o uguale ad euro 516.456,90 al 01/01/2023;

516,46 euro



per le società sopraindicate con capitale sociale/fondo di dotazione all'01/01/23 superiore ad euro 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o *agli eventuali altri soggetti abilitati alla vidimazione*) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023 oltre all'apposizione della marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 pagine.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società fallite,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia pari ad € 32,00 (*n. 2 marche da euro 16,00 da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari e sugli altri registri con obbligo di vidimazione*).

Versamento

In sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale mentre, per le annualità successive il versamento viene effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";

- indicando, quale annualità, l'anno per il quale si versa la tassa, per quest'anno **2023**.

Le società di capitali costituite dopo l'01.01.2023, sono tenute a versare la tassa annuale vidimazione (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di ccp n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Si riporta di seguito **esempio** per poter procedere alla compilazione del modello F24:

SEZIONE ERARIO						
IMPOSTE DIRETTE - IVA		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
RITENUTE ALLA FONTE	ALTRI TRIBUTI E INTERESSI					
		7085		2023	309,87	
codice ufficio codice atto						+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	309,87 B	309,87

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che in caso di ravvedimento per eventuale omesso versamento:

- la **tassa, cumulativamente agli interessi**, deve essere pagata tramite il **mod. F24**;
- la **sanzione**, invece, tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati:
 - **campo 6** codice ufficio "RCC";
 - **campo 9** causale "SZ";
 - **campo 10** anno di riferimento della tassa (es. 2021);
 - **campo 11** codice tributo "678T".

Rif. In studio settore fiscale interni 4.8 o 4.9

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

